



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Il Sindaco**



Ordinanza N. 12 / 2019

**OGGETTO: PROROGA DATA SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO DI CASALECCHIO DI RENO.**

**IL SINDACO**

Visti:

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Visti altresì:

- la Legge Regionale n.26 del 23 dicembre 2004, e successive modificazioni;
- il Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 3 aprile 2017, ed in particolare l'articolo 12 comma 8.

Considerato che per la zona climatica "E" (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Casalecchio di Reno l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno.

Considerato inoltre che:

- le previsioni meteorologiche riferite ai giorni successivi il termine del 15 aprile indicano la persistenza di temperature che non consentono per molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico;
- obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute.

Vista la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993.

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo il prolungamento facoltativo dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 16 aprile 2019 e fino al 30 aprile 2019 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle 9,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la contingibilità e l'urgenza di provvedere stante l'imminente scadenza del termine di legge previsto per lo spegnimento degli impianti.

Tutto ciò premesso

### **AUTORIZZA**

in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dal 16 aprile 2019 e fino al 30 aprile 2019 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle 9,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00.

### **INVITA**

La cittadinanza:

- a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di  $18^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di  $20^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$  di tolleranza per tutti gli altri edifici;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

### **DISPONE**

di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Casalecchio di Reno e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

### **AVVERTE**

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

Casalecchio di Reno, lì 12/04/2019

**IL SINDACO**  
**BOSSO MASSIMO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)